COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

AFFARI DI GIUSTIZIA

XLIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AMATUCCI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

DE MARIA: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico. (1765) . . . 521

PRESIDENTE 521, 522, 523
ROCCHETTI, *Relatore* 521
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 522
PETRILLI 523

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore DE GIOVINE: Variazione alla tabella O annessa all'ordinamento giudiziario approvata con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (2413) 524

PRESIDENTE 524
FUMAGALLI, *Relatore* 524
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 524

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (2410) 524

PRESIDENTE 524, 525
CAPALOZZA. 525
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 525

Votazione segreta:

PRESIDENTE 525

La seduta comincia alle 10,20.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Maria: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico. (1766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Maria: « Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come ricorderete, la proposta di legge De Maria già venne in discussione dinanzi alla Commissione e sulla mia relazione vi furono delle osservazioni da parte di alcuni colleghi specialmente su due punti: 1°) vedere su quali cadaveri si dovesse incidere ai fini del prelievo:2°) accertarsi della morte effettiva.

Al termine della discussione fu nominato un comitato ristretto. Io vi riferirò ora dei lavori da esso compiuti.

Delle due questioni fondamentali fin da allora emerse, quella che è veramente essenziale è la necessità di accertare che si operi il prelievo su di un cadavere.

Dagli studi e dagli esperimenti fatti nella Scuola di medicina legale di Roma in relazione a questo problema, si può concludere che ormai non ci possono essere più dubbi di fronte alla moderna indagine scientifica del-

l'elettrocardiogramma: esso dà la certezza della diagnosi della morte.

Per quanto riguarda l'altro problema, che è più propriamente di nostra competenza, cioè vedere su quali cadaveri si possa incidere ai fini del prelievo, la sottocommissione ha compiuto su tale punto un accurato esame. Ci si è soffermati sull'opportunità di mantenere o meno la norma contenuta nell'articolo 1 che consente il prelievo di parti del cadavere nei casi in cui è accordato il riscontro diagnostico, cioè dei cadaveri dei poveri, di coloro che essendo morti in ospedali o cliniche universitarie non sono reclamati dai parenti. Questa discriminazione non è sembrata accettabile e si è pervenuti per l'articolo 1 alla formulazione seguente, che non discrimina cadavere da cadavere:

« È consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.

Il detto prelievo è pure consentito se il soggetto non abbia dato disposizioni dirette a vietarlo e non ci sia opposizione da parte del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini in linea retta ».

Come vedete, il primo comma dell'articolo in questa nuova formulazione non dà luogo a discussioni. I successivi comma dell'articolo resterebbero immutati.

Il secondo comma contiene l'esecuzione del principio: si parla di tutti i cadaveri e sembrerebbe che si voglia ammettere il prelievo di parti del cadavere anche di persone morte nella propria abitazione. In realtà, la norma legislativa dice proprio questo, ma siccome c'è la limitazione del divieto espresso in vita dal soggetto e quello dei suoi parenti e affini, mi sembra che la norma non possa dar luogo ad equivoci. È una formula che ci consente di evitare la discriminiazione fra cadavere e cadavere; cioè ci consente di evitare l'affermazione del principio che si debba incidere solamente su coloro che sono morti in ospedali o cliniche, di distinguere coloro che sono morti stando in camere a pagamento o in camere gratuite.

Finalmente immutati resterebbero i successivi articoli della proposta di legge, mentre propongo di includere nel titolo della proposta di legge la specificazione « di trapianto terapeutico ».

Concludendo, io penso che la Commissione possa approvare la proposta di legge con le modifiche da me indicate che sono il frutto del lavoro del Comitato ristretto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare su di un punto siamo tutti perfettamente d'accordo cioè che se la persona interessata dà in vita il suo consenso valido, non si debba ammettere l'opposizione di alcun congiunto alla volontà di colui che dispone del proprio corpo.

Abbiamo poi due ipotesi: 1°) la persona nega il suo consenso in vita; nessuno può sostituirsi a questa disposizione di volontà negativa; 2°) la persona non dice niente: il silenzio evidentemente può essere valutato come consenso, e noi consentiamo che il prelievo avvenga se non esiste opposizione. La opposizione deve essere manifestata da parte dei parenti e degli affini: la persona che fa opposizione deve rendersi attiva direttamente e deve farlo nel più breve tempo possibile.

In questo modo abbiamo compiuto opera di giustizia, ammettendo il principio eguale per tutti: anche per il cittadino che chiede l'elemosina sulla porta di una chiesa può presentarsi un parente per porre il suo veto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Rocchetti per la sua pregevole e rapida relazione e l'onorevole Sottosegretario per i precisi chiarimenti interpretativi.

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

Il relatore propone di sostituire l'articolo 1 col seguente:

« È consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.

Il detto prelievo è pure consentito se il soggetto non abbia dato disposizioni dirette a vietarlo e non ci sia opposizione da parte del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini in linea retta.

Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realtà della morte. Per le modalità del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'articolo 2 dispone la emanazione, da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, di un regolamento di esecuzione della legge. Non credo che ai sensi della Costituzione l'Alto Commissariato possa

farlo. Occorre un decreto del Presidente della Repubblica, e quindi sono del parere che l'articolo 2 debba essere emendato in questo senso.

PETRILLI. Mi pare che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non abbia la facoltà di fare proposte al Capo dello Stato. Proporrei di emendare l'articolo 2 in questi termini: « il regolamento sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 della seguente nuova formulazione:

« È ammesso il prelievo a scopo terapeutico della cornea, del bulbo e di quelle parti del cadavere che saranno specificate da apposito regolamento di esecuzione della presente legge da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio Superiore di sanità ».

(*È approvato*).

Proseguiamo nell'esame degli articoli che, se non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Il prelievo può essere effettuato soltanto in Istituti universitari o in Ospedali riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo può essere effettuato anche nel luogo del decesso.

(*È approvato*).

ART. 4.

La domanda di prelievo deve venire presentata al medico provinciale dal medico che intende procedere al prelievo, controfirmata possibilmente dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo congiunto. Il medico provinciale dà la relativa autorizzazione.

Durante il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8, 9 del regolamento di polizia mortuaria, il prelievo può venire effettuato soltanto previo accertamento della realtà della morte da parte del direttore dell'Istituto universitario o del primario dell'Ospedale, o del capo del reparto ospedaliero, ove si verificò il decesso; ovvero dall'Ufficiale sanitario del Comune, qualora il decesso sia avvenuto in luogo diverso ed il soggetto abbia dato valida autorizzazione al prelievo.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'accertamento della realtà della morte viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Di tale accertamento viene redatto processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito.

Il direttore dell'Istituto universitario o il direttore dell'Ospedale devono indicare, volta per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell'Istituto o nell'Ospedale, si trova nelle condizioni previste dalla legge per essere sottoposta al prelievo.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il prelievo deve essere eseguito preferibilmente dal medico che deve utilizzare la cornea o il bulbo o altre parti del cadavere, prelevate a scopo terapeutico e alla presenza dei sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte, o da sanitari all'uopo delegati dal medico provinciale.

È consentito soltanto un prelievo da ciascun cadavere.

Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie.

Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.

Di ogni prelievo deve essere redatto il processo verbale nel quale sono descritte le modalità dell'operazione.

Il verbale dev'essere sottoscritto dai sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte e dal medico che ha effettuato il prelievo.

(*È approvato*).

ART. 7.

L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'Istituto universitario o dell'Ospedale dove è stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali dev'essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell'Istituto universitario o del direttore dell'Ospedale.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge.

Qualsiasi compenso comunque denominato per la parte del cadavere prelevata a scopo terapeutico, è illecito ed è ripetibile.

(*È approvato*).

ART. 9.

Chiunque procura ad altri, per lucro, una parte di cadavere da usare a scopo terapeutico ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la pena prevista dall'articolo 411 del Codice penale.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore De Giovine: Variazione alla tabella O annessa all'ordinamento giudiziario approvata con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (2413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore De Giovine: « Variazione alla tabella *O* annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Il relatore, onorevole Fumagalli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FUMAGALLI, *Relatore*. La proposta di legge del senatore De Giovine dispone che la pretura di Foggia sia ordinata su due sezioni, senza che vi sia aumento di personale o di spesa. Ciò servirebbe al duplice scopo di migliorare il funzionamento della pretura stessa e di dare alla città di Foggia una pretura unificata. Propongo alla Comissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo: si tratta di un provvedimento puramente formale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Nella tabella *O*, annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario è inclusa la Pretura di Foggia.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento della tassa per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera. (Approvato della II Commissione permanente del Senato). (2410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera ».

Riferirò io stesso su questo provvedimento che è quanto mai opportuno. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, con legge del 1905 sull'ordinamento dei servizi amministrativi e del personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia, venne istituito presso il Ministero l'apposito ufficio per le traduzioni. Attualmente il diritto sulla traduzione degli atti redatti in lingua straniera è di lire 20, come stabilito con la legge del 7 gennaio 1937, n. 23.

Quando arrivano dall'estero gli atti, il Ministero non fa che trasmetterli ai comuni competenti perché, previa traduzione, siano trascritti nei loro registri.

Ma i comuni non disponendo né di mezzi finanziari, né del personale adatto, rinviano gli atti al Ministero, il quale, sempre per mancanza di personale, è costretto a lasciar passare molto tempo prima di provvedere alla traduzione. Con il disegno di legge, si vogliono superare queste difficoltà e viene stabilito che la tassa anziché di lire 20, più 8 di marche governative, tenuto conto dalla svalutazione monetaria dal 1937 ad oggi, sia portata a lire 1000. Qualora gli interessati esibiscano un regolare certificato di povertà, la tassa è ridotta a lire 600.

Questi sono i concetti fondamentali del disegno di legge che è rivolto a snellire un importante servizio e a creare un apposito per-

sonale con decorosa retribuzione, anche se modesta.

Propongo alla Commissione di voler approvare il provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Credo che al Senato vi siano state delle obiezioni circa l'aumento a 600 lire per gli atti riguardanti coloro che sono iscritti negli elenchi dei poveri. Noi non possiamo non mantenere questa opposizione e presentare in questo senso un emendamento preciso.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Al Senato vi furono delle obiezioni, ma il fatto che il disegno di legge sia stato poi approvato all'unanimità dimostra che ci siamo perfettamente intesi. Effettivamente, quando trattasi di un povero, regolarmente riconosciuto, la tassa di 600 lire viene pagata dal comune. Quindi non c'è altro che l'applicazione di un principio di carattere generale.

CAPALOZZA. I chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario mi hanno convinto e pertanto ritiro la mia obiezione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'articolo 16 della legge 7 gennaio 1937, n. 23, sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia, è sostituito dal seguente:

« Per ogni atto o documento dello stato civile, tradotto ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 1.000. La tassa è di lire 600 quando la richiesta sia fatta dal Comune nell'interesse di persone la cui povertà sia constatata mediante certificato.

« La tassa si corrisponde mediante applicazione di marche, che debbono essere annullate con il timbro dell'Ufficio traduzioni ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione delle seguenti proposte di legge:

DE MARIA: « Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (1766):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatore DE GIOVINE: « Variazione alla tabella *O* annessa all'ordinamento giudiziario approvata con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (2413):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera » (2410):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Baldassari, Ballesi, Baresi, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Degli Occhi, Facchin, Foderaro, Formichella, Francavilla, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Lopardi, Madia, Murdaca, Musolino, Perlingieri, Petrilli, Rocchetti, Rosini, Schirò, Silvestri, Tesauro e Tosato.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI